

Un'opportunità per andare oltre

I programmi di Giustizia Riparativa

(Art. 53 DLgs 150/2022)



1.

La **mediazione penale**

un incontro tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato; essa può essere anche estesa ai gruppi parentali, ovvero coinvolgere la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede.

2.

Il **dialogo riparativo**,

un incontro volontario e guidato in cui le persone coinvolte in un fatto si confrontano in modo sicuro e rispettoso, per comprendere ciò che è accaduto, le sue conseguenze e, quando possibile, trovare insieme modalità per riparare.

3.

Un **programma dialogico**

guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

Come si accede alla Giustizia Riparativa

(Art. 129 bis CPP)



Su invio dell'autorità giudiziaria



Su iniziativa dell'interessato/a o del suo legale con richiesta all'autorità giudiziaria competente.

Si può accedere alla Giustizia Riparativa in ogni fase del procedimento penale.



I principi della Giustizia Riparativa

(Art. 43 DLgs 150/2022)



- ✓ La partecipazione attiva e volontaria della persona;
- ✓ il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa;
- ✓ la riservatezza e il segreto sui contenuti degli incontri;
- ✓ il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa;
- ✓ l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;
- ✓ la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.